

CASSA NAZIONALE ASSISTENZA PREVIDENZA ALLENATORI GUIDATORI TROTTO ALLENATORI FANTINI GALOPPO (di seguito per brevità Cassa)

MEMORIE AGGIUNTIVE PER LA COMMISSIONE AGRICOLTURA DEL SENATO

Il Consiglio di Amministrazione della Cassa, sentite le problematiche discusse dal proprio Delegato Rag. Mauri Giovanni nell'audizione del 04.05.2022, ha appreso con grande soddisfazione la sensibilità mostrata da tutti i componenti della Commissione, nonché, dalla disponibilità espressa dal Relatore On. Senatore Cristiano Zuliani di comprendere tra i componenti della Consulta Nazionale Ippica, Organo dell'Agenzia, di cui all'art. 4 comma 3, anche un rappresentante della Cassa.

Come già manifestato nel corso dell'audizione dal Rag. Mauri Giovanni, rinnoviamo la richiesta di prevedere tra gli iscritti all'Agenzia di cui all'art. 1 comma 2, l'inserimento di un esponente della Cassa in rappresentanza dei propri associati (Trotto-Galoppo) ed uno tra i componenti del Comitato Direttivo, di cui all'art. 4 comma 7.

Reputiamo inoltre, propedeutica la partecipazione della Cassa al gruppo di lavoro che promuoverà le iniziative da adottare a sostegno dell'assistenza e previdenza degli operatori ippici. Assistenza che peraltro esercita dal 1968.

La formulazione delle richieste sopra descritte, trovano fondamento con quanto andremo ad esporre:

Con la Legge 335/95, meglio nota come "*riforma Dini*", è stata istituita la **Gestione Separata INPS** quale forma previdenziale obbligatoria per alcune categorie di lavoratori autonomi non iscrivibili a Casse di previdenza legate agli ordini professionali.

Detta Gestione, è caratterizzata da un particolare regime previdenziale per il fatto di essere separato da tutti gli altri regimi. Infatti, i contributi versati a detta gestione non possono essere cumulati con quelli di altre gestioni previdenziali, come ad esempio i contributi dei lavoratori dipendenti o quella degli artigiani o commercianti.



Le categorie soggette all'iscrizione, sono individuate tra i lavoratori autonomi che esercitano un'attività abituale di tipo intellettuale (**prevalenza dell'intelletto sull'organizzazione ed i mezzi**), che non sono iscrivibili ad albi o elenchi professionali.

Le aliquote contributive dovute alla Gestione Separata per l'anno 2022 sono fissate nelle seguenti misure:

Professionisti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie
 26,23%

• Professionisti titolari di pensione o di altra tutela pensionistica obbligatoria 24,00%

Per conseguire il diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia sono necessari i seguenti requisiti che verrà calcolata con il sistema contributivo.

Pensione anticipata

La pensione anticipata può essere di due tipi, ordinaria o contributiva:

- con quella ordinaria è possibile andare in pensione con 42 anni e 10 mesi per gli uomini e
 41e 10 mesi per le donne;
- con quella **contributiva** sono sufficienti **20** anni di contributi, ma si deve avere un'età pari ad almeno **63** anni e **7** mesi e un trattamento che non superi di 2,8 volte l'assegno sociale.

Pensione di vecchiaia

Anche la pensione di vecchiaia può essere di due tipi, ordinaria e contributiva:

- con quella ordinaria è possibile andare in pensione a 66 anni e 1 mese di età se donna, e
 66 anni e 7 mesi se uomo, con almeno 20 anni di contributi e un assegno pari ad almeno
 1,5 volte l'assegno sociale; i per gli uomini;
- con quella **contributiva** è possibile andare in pensione con soli **5** anni di contributi, senza un ammontare minimo della prestazione, ma a **70** anni e **7** mesi di età.

Considerata la pericolosità dell'attività svolta, la precoce usura fisica e l'assenza di qualsiasi altra tutela previdenziale e infortunistica obbligatoria, quanto sopra esposto, è meritevole di alcune riflessioni.

• Con i requisiti stabiliti dalla Legge i fantini e i driver non potranno mai raggiungere il requisito di almeno 20 anni di contributi versati e raggiungere 63 anni e 7 mesi di età.



Nel corso degli anni di esercizio della professione, è d'obbligo di tenere in considerazione le interruzioni dell'attività per infortuni (anche invalidanti), e/o aumenti di peso che non consentono più di esercitare l'attività; inoltre, nessun proprietario di cavalli affiderà la monta a un fantino di 40/45 anni di età, fatto salvo sporadici casi.

 Reputiamo doveroso sfatare l'immaginario collettivo, che tende a considerare il mondo ippico una categoria protetta e privilegiata, mentre, tranne rarissimi casi, i professionisti, quali attori principali, il più delle volte non riescono mettere insieme il pranzo con la cena per problemi economici.

A puro titolo di esempio, citiamo il caso di un nostro collega di Trieste che è deceduto la settimana scorsa in uno stato di indigenza, e la Cassa, non ha potuto riconoscere ai familiari neppure un piccolo contributo per mancanza di fondi.

Ad integrazione dei fatti già richiamati nella precedente relazione, si produce ulteriore documentazione dalla quale si può evincere il vero stato dell'arte.

In particolare occorre attenzionare la **Nota Mipaaf del 25.11.2013** (all. n. 1), indirizzata al Capo Dipartimento pro-tempore, ad oggetto la Cassa, Il Fondo Totip ed il Fondo Artieri. Per quanto riguarda la Cassa, l'estensore della Nota, è incappato in alcuni "refusi di stampa", che sono evidenziati dalle seguenti annotazioni.

Riferimento Pag. 2 della Nota del Relatore:

- PARERE CONSIGLIO DI STATO N. 1500/93 DEL 19/11/1997 (all. n. 2)
 Refuso: "affermando che poteva essere aumentata"
 Invero si trascrive: "non avrebbe potuto giammai essere aumentata in misura percentuale inferiore a quella dei tassi annui di svalutazione"
- CONTRIBUTO ANTICIPATIVO 2013 RICONDUCIBILE AL TRIENNIO 2013/2015 (all. 3-4-5-6)

 Refuso: "tali Decreti sono stati restituiti non registrati da UCB con Osservazioni riguardando la dubbia legittimità del contributo, ect"

 Invero lo stato dell'arte documentato è costituito da 2 richieste e di una richiamo rivolto al Mipaaf.



- Prot. 8295 06.05.2013 Decreto impegno di spesa e liquidazione (all. 3):
 "vista la Legge 24 dicembre 2012 n. 229 di approvazione del Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno Finanziario 2013 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2013-2015"
- **Nota Osservazione UCB n. 40** del 05.06.2013 ad oggetto Decreto n. 8295/2013 (all. 4):
 - a) richiesta di acquisizione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ".....atteso che sia il parere richiesto dall'Ufficio Legale dell'UNIRE, che in precedenza quello del Consiglio di Stato sono stati resi quando il Ministero vigilava ancora sull'attività dell'Ente ora soppresso"
 - b) richiesto "'esito degli approfondimenti per la definizione di un nuovo sistema di finanziamento della Cassa"
 - c) richiamo al "principio generale sancito dall'Art. 26 del D.Lgs n. 33/2013 che dispone che le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per le concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati"
- Nota UCB prot. 12846 18.06.2013: (all. 5) "...permangono le osservazioni/chiarimenti formulati"
- Nota osservazione UCB n. 83 del 22.08.2013 (all. 6) ad oggetto Decreto 33080/2013:"......in riferimento al Decreto in oggetto ripresentato per la registrazione in forma analoga ad un precedente provvedimento osservato con la Nota n. 12846 del 18/06/2013 si richiama integralmente il contenuto della citata Nota. Si restituiscono pertanto gli atti non registrati"

Riferimento Pag. 5 della Nota Del Relatore:

- SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ROMA N. 7663/17 PASSATA IN GIUDICATO (all. n. 7)
 - a) Contributo anticipativo dal 2007 al 2010
 - b) Composizione: contributo base rivalutato annualmente e contributo per il raggiungimento di fini istituzionali (in misura fissa pari a €. 774.685,35)



Refuso: "alla luce delle vigenti disposizioni in materia di previdenza complementare"

Invero si trascrive dal dispositivo della Sentenza sopracitata: "generiche e non provate appaiono le contestazioni" per poi concludere "ne consegue che il Ministero va condannato a pagare"

Il Relatore identifica a pag. 4, quale unico ostacolo, la **criticità finanziaria**.

- Interrogazione Parlamentare dell'On. CAON n. 5-01451/213 (all. 8)
 - Testo della risposta: "Le difficoltà incontrate dall'UNIRE prima, e successivamente dall'ASSI nel corrispondere regolarmente tale contributo risiedono esclusivamente nelle condizioni di criticità finanziarie".
- La Determinazione n. 44/2014 (all. 9) della **Corte dei Conti** (pag. 78-79 capitolo n. 7 considerazioni conclusive) espone un'impietosa fotografia della gestione attuata dall'UNIRE/ASSI del comparto ippico dal 2008 al 14/08/2012, mentre a pag. 12 (all. 10) attesta che: "attualmente tutte le competenze in carico prima all'UNIRE e poi all'ASSI sono rientrate presso il Mipaaf".

Partitario Impegni Residui Esercizi 2010 e 2011 UNIRE/ASSI

- a) Capitolo 1.2.5.000 (all. 11) "da pagare 774.685,35" (residuo esercizio 2009) cancellato con Delibera n. 70 24.01.2013 poi incassato dalla Cassa grazie alla Sentenza 7663/2017
- b) Capitolo 1.2.5.060 (all. 12) "pagato 48.822,79" (residuo esercizio 2010) per "carnet iniziative culturali, ricreative, sociali per dipendenti" UNIRE.

Sussidi erogati e da erogare

a) Dal 2002 al 2011, l'erogazione dei sussidi agli aventi diritto, è sempre avvenuta utilizzando il coefficiente di calcolo, non rivalutato, di €. 183,00 per gli assistiti e di €. 110,00 per i superstiti (all. 13), ricorrendo alle proprie riserve dal 2007 in poi.

Per il 2012 la Cassa ha forzatamente rimodulato al ribasso il coefficiente di calcolo portandolo a €. 150,00 per gli assistiti e €. 90,00 per i superstiti. Dal 2013 in poi, venendo a mancare la contribuzione annua da parte Mipaaf nonché, le ormai agonizzanti



risorse finanziarie della Cassa, il C.d.A. è stato costretto suo malgrado, a limitare ulteriormente i sussidi erogati riconducendoli a un mero presente natalizio.

- b) Elenco sussidi 2020 da erogare suddiviso tra assistiti e superstiti (all. 14)
- Decreto Interministeriale del 31.01.2013 Art. 4 comma 4 (all. 15 e 16):
 - ".....stanziamenti iscritti per gli anni 2013/2015 sul capitolo n. 2290" di cui in allegato "interventi diversi" sottotitolo: Fondi Assistenza Settore Ippico 3.000.000
- Si sottolinea il comportamento del Mipaaf che, probabilmente titolare di vuote argomentazioni, non ha soddisfatto la richiesta della Presidenza della Repubblica.
- Nota del Segretario Generale della Presidenza della Repubblica (all. 17, 18, 19)
 - a) Prot. 18376 15.02.2013 "....per le consentite iniziative che possono essere intraprese"
 - a) Prot. 39666 10.04.2013 ".....per il seguito di competenza e con preghiera di rendere un diretto riscontro"
 - a) Mipaaf prot. 56242 07.08.2015 "....si rappresenta che l'ufficio scrivente non ha fornito alcuna informazione"

Quanto sopra esposto avvalora la richiesta di tutelare la Cassa e quindi i suoi Assistiti, le Superstiti, e i Soci tramite l'iscrizione all'Agenzia e partecipazione di un proprio Rappresentante alla Consulta ed al Comitato Direttivo nonché concorrere direttamente alla promozione delle iniziative (Art. 6 comma P), visto e considerato che la Norma Primaria, supportata da Leggi (D.P.R 169/98 e L. 449/99) e Note ex MAF a firma Ministro protempore con oggetto le modalità e i criteri di calcolo, non è stata rispettata.

MODALITA' E CRITERI DI CALCOLO

- Nota ex MAF n. 121781 del 26/06/1981 (approvazione Delibera n. 35 di UNIRE) da cui si trascrive: a) "Stabilire un criterio di certezza" b) "Riesaminare, ogni triennio, l'adeguamento della contribuzione dell'UNIRE in relazione agli indici di svalutazione dei valori monetari nonché alle effettive rigorose esigenze della Cassa"
- Nota ex MAF n. 122896 del 09/08/1985 l'ultimo capoverso riporta: UNIRE "può procedere secondo i principi informatori recepiti nel provvedimento commissariale n. 35 del 13 maggio 1981"



• Nota ex MAF n. 128091 del 29/01/1986 - l'ultimo capoverso riporta: UNIRE "intenda, in sostanza, soprassedere al recupero della somma materialmente corrisposta, potendola conteggiare in sede di definizione del contributo di cui la stessa ha costituito anticipazione"

Punto 2 - Ulteriore forma di finanziamento calcolato sui proventi da multe 2010/2014

L'entità burocratica preposta, revocò il 24/12/2014 tale ulteriore forma di sostegno alle attività assistenziali della Cassa tramite una modifica del Regolamento delle Corse

DECRETO N. 93345 - 24/12/2014 (all. 20)

Si trascrive (Art. 2): "è revocata la Deliberazione Commissariale dell'ASSI n. 21 05/04/2012 con effetto dal 01/01/2015"

- "In ragione delle note **criticità di bilancio** dell'UNIRE e poi dell'ASSI si è reso necessario ridurre tali contributi statali"
- "La devoluzione delle multe in favore della Cassa, stabilita dalla disposizione in esame, può invero configurarsi quale ulteriore forma di contributo rispetto a quelli già annualmente previsti e sui quali sono stati formulati **rilievi** da parte degli Organi di Controllo"
- "Tali risorse possano essere più **efficacemente impiegate** per il sostegno ed il rafforzamento di attività istituzionali a presidio del **benessere animale** e delle regolarità delle competizioni ippiche"

Si osserva:

- **Criticità di bilancio**: si rimanda alle considerazioni conclusive della Determinazione n. 44/2014 della **Corte dei Conti** (pag. 78-79) che identificano quali furono le motivazioni, ripetutamente segnalate dai Ministeri controllanti MEF-MIPAAF, che favorirono la criticità finanziaria e connessa soppressione di ASSI
- **Rilievi di UCB**: si rimanda alla Nota Osservazione n. 40 del 05/06/2013 prot. 11429, in quanto trattasi di **2 richieste** e **1 richiamo** rivolti al Mipaaf rimasti senza un adeguato chiarimento, giusto Nota prot. 12846 18/06/2013 UCB, poi ribadito con Nota Osservazione n. 83 22/08/2013 UCB.



• Benessere animale ect.: il "più efficacemente impiegate" è evidentemente censurabile sia per il rispetto dovuto a soggetti anziani ed indigenti e che per una incomprensibile

valutazione di necessità che si desume comparando i seguenti dati:

2010: n. cavalli partenti 16.160 n. corse 17528

2014: n. cavalli partenti 9.965 n. corse 10.884

Punto 3 - Discriminazioni in particolare rivolte ai soggetti diversamente abili

La precedente relazione richiama l'attenzione in merito all'iniquità delle entità delle tasse annue, richieste dal Mipaaf a copertura dei costi amministrativi, che favoriscono gli operatori normodotati della sola Area Trotto, che optano per una Licenza bivalente (Guidatore + Allenatore), a cui si richiedono €. 128 mentre ai titolari di Licenza unica (Allenatore) sono

richiesti €. 213, quando una coerenza aritmetica porterebbe l'entità a €. 64.

Inoltre, occorre sottolineare che l'intervento della Cassa obbligò il Mipaaf a rispettare il **diritto al lavoro** sancito dalla Costituzione con il Decreto n. 48050 del 16/06/2017 (all. 21), che modificò l'Art. 20 del Regolamento delle Corse Trotto, così permettendo una possibilità di sostentamento ai soggetti diversamente abili.

Tuttavia tale intervento non può essere considerato concluso fintanto che non sarà modificato l'Art. 26 Allenatori (I° capoverso) che preclude ai soggetti diversamente abili della sola Area Trotto di poter divenire titolare di Licenza di Allenatore per l'assurda evenienza di non aver potuto svolgere "regolare attività di Guidatore Professionista per un periodo non inferiore a cinque anni" (all. 22)

Il Presidente

Il Delegato ai rapporti con le Istituzioni

Esposito Mario

Giovanni Mauri

8